

# REGOLAMENTO D'USO MARCHIO COLLETTIVO "SORÌ EROICI"

## Articolo 1 Titolarità

1. L'Associazione Comuni del Moscato (P.IVA. 90035570044) - qui di seguito anche denominata "l'Associazione" - ha sede legale ed operativa presso il Municipio del Comune di Santo Stefano Belbo corrente in 12058, Santo Stefano Belbo (CN), piazza Umberto n.1.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al suo Presidente.

L'Associazione si occupa della valorizzazione, promozione e tutela del territorio della Regione Piemonte situato nel sistema collinare delle Langhe e dell'Alto Monferrato.

In particolare, l'Associazione intende impegnarsi nella promozione e nella valorizzazione della viticoltura praticata sulle pendici di queste colline e nei *Sorì*, ovvero in appezzamenti di terreno che, in virtù della loro posizione, pendenza ed esposizione al sole, sono particolarmente vocati alla viticoltura, nonché del vino ivi vinificato come prodotto dell'eccellenza locale.

Ciò non solo in un'ottica privatistica, per una ricaduta positiva sul reddito dei viticoltori, ma anche nell'interesse pubblicistico di ridurre il rischio di dissesto idrogeologico dovuto all'abbandono dei terreni più ripidi.

2. A tal fine l'Associazione provvede alla registrazione del marchio collettivo "*Sorì Eroici*" (qui di seguito anche denominato "**il Marchio**"), in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale. Le caratteristiche del Marchio sono specificate all'articolo 7.

3. L'uso del Marchio è ammesso esclusivamente per i vini a denominazione d'origine (qui di seguito anche denominati "a D.O.");

4. Per poter utilizzare il Marchio, l'azienda deve essere iscritta e identificata in un Albo detenuto dall'Associazione (qui di seguito anche denominato "l'Albo") e rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

5. Per poter essere iscritta nell'Albo, l'azienda deve:

- a. aderire a protocolli di sostenibilità certificati da organismi terzi accreditati o, in alternativa, alle misure agroambientali della Regione Piemonte (di seguito riportati all'art.4, punto 11), e
- b. possedere vigneti con pendenze tali da poter presentare criticità, come di seguito riportato.

La valutazione della media ponderata della pendenza e delle criticità operative determinano l'inclusione dei vigneti dell'azienda o la loro esclusione dal succitato Albo, secondo i seguenti criteri:

- Se pendenza media ponderata >40% -> ESITO POSITIVO = ammissione all'Albo
- Se pendenza media ponderata compresa tra 30% e 40% -> valutazione accessibilità e meccanizzazione interna
  - I. Se appezzamento è "di difficile accesso" [vie di accesso con pendenza non inferiore al 30% e/o interfilare non meccanizzabile o comunque inferiore a 1,8 metri] --> ESITO POSITIVO = ammissione all'Albo

II. Se appezzamento non è di difficile accesso [quindi al non verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente] -> ESITO NEGATIVO = non ammissione all'Albo;

- Se pendenza media ponderata <30% -> ESITO NEGATIVO = non ammissione all'Albo.

Al fine rendere omogenei gli appezzamenti, alla composizione della pendenza media ponderata possono concorrere superfici con pendenze inferiori al 30% per un massimo del 10% della superficie verificata. I vigneti con esposizione comprese tra +/- 22,5° Nord non sono ammessi.

## **Articolo 2** **Zona di produzione delle uve**

1. L'uso del Marchio è riservato alle aziende iscritte all'Albo di cui all'Art. 1 che producono vini ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti aventi i requisiti di cui all'Art. 1 e situati nel territorio delle province di Alessandria, Asti e/o Cuneo.

## **Articolo 3** **Base Ampelografica**

1. Vitigni: tutti i vitigni ammessi per gli specifici disciplinari di produzione dei vigneti a D.O.

## **Articolo 4** **Norme per la viticoltura**

1. **Terreni:** come da indicazione degli specifici disciplinari di produzione della rispettiva D.O.;
2. **Giacitura:** collinare.
3. **Altitudine:** minimo 150 m.s.l.m.
4. **Pendenza:** le caratteristiche delle pendenze indicate all'art.1 comma 5 del presente regolamento;
5. Potranno essere inclusi anche i terreni terrazzati, la cui ammissibilità sarà valutata in fase di sopralluogo per la verifica delle pendenze e dell'esposizione del vigneto.
6. **Esposizione:** adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, con esclusione delle esposizioni comprese entro +/- 22,5° NORD
7. **Densità d'impianto:** come da indicazione degli specifici disciplinari di produzione della D.O.;
8. **Forme di allevamento e sistemi di potatura:** come da indicazione degli specifici disciplinari di produzione della D.O.;
9. **Sistemazione dei vigneti:** sono esclusi i vigneti sistemati a rittochino
10. Per quanto non specificato nel presente articolo si fa riferimento a quanto definito dagli specifici disciplinari di produzione a D.O.;
11. **Disposizioni in materia di gestione del diserbo:** in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1. comma 5, lettera a), al fine di limitare il diserbo chimico, le aziende agricole aderenti dovranno aderire, in alternativa, a:
  - Certificazioni di Agricoltura Biologica;
  - Certificazioni di Agricoltura Biodinamica;
  - Certificazione di Agricoltura Integrata (misure agroambientali della Regione Piemonte);
  - Protocollo SQNPI;
  - The Green Experience;
  - Altri protocolli di sostenibilità certificati da organismi terzi accreditati.

## **Articolo 5**

### **Norme per la vinificazione e l’imbottigliamento**

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento, nonché di affinamento e imbottigliamento dei vini di cui al presente Regolamento devono essere effettuate nelle province di Alessandria, Asti e/o Cuneo.
2. La vinificazione delle uve deve avvenire in purezza, sono ammessi gli uvaggi e gli assemblaggi consentiti dagli specifici disciplinari di produzione a D.O., purché provenienti da filiera certificata dal presente Regolamento.
3. I vini immessi in consumo dovranno rispettare i requisiti previsti dai relativi disciplinari di produzione per ogni specifica D.O..

## **Articolo 6**

### **Ulteriori Disposizioni**

1. Per le indicazioni in tema di designazione, presentazione ed etichettatura e quant’altro non espressamente definito nel presente Regolamento, si fa riferimento agli specifici disciplinari di produzione dei vini a D.O..

## **Articolo 7**

### **Descrizione ed utilizzo del Marchio**

1. Il Marchio “*Sorì Eroi*ci” sarà unico e non modificabile.
2. Il Marchio è graficamente rappresentato come segue:



3. Le dimensioni, la grafia e i colori sono definiti esclusivamente dal presente Regolamento. Il Marchio trae ispirazione dagli elementi fondanti: il sole, la pendenza, i filari, il cielo, elementi tutti che vengono ripresi e stilizzati all’interno del Marchio stesso.
4. Il Marchio potrà essere usato esclusivamente con font “TIMELESS REGULAR” e:
  - a. in caso di monocromia, in qualsiasi colore;
  - b. in caso di policromia, esclusivamente nei seguenti colori:

- Sole stilizzato:  
GIALLO  
Pantone: 1235C  
RGB 255 184 28  
HEX/HTML FFB81C  
CMYK 0 25 94 0
  
- Filari stilizzati:  
VERDE:  
Pantone: 375C  
RGB 151 215 0  
HEX/HTML 97D700  
CMYK 40 0 98 0
  
- Scritta “Sorì Eroici”:  
NERO:  
Pantone: NERO COOL GRAY 11C  
RGB 83 86 90  
HEX/HTML 53565A  
CMYK 63 52 44 33

5. Quando il Marchio verrà apposto sulle bottiglie potrà essere stampato direttamente in etichetta fronte o retro, alternativamente all'applicazione di un bollino. In questo caso, le dimensioni del marchio dovranno essere non inferiori ai 10 mm di diametro e non superiori ai 30 mm di diametro.

## **Articolo 8**

### **Concessione e requisiti per l'uso del Marchio**

1. L'Associazione concede in uso il Marchio alle aziende viticole, vitivinicole e vinicole partecipanti alla filiera delle uve coltivate sui *Sorì*, previo rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.
2. Coloro che intenderanno fare uso del Marchio dovranno presentare domanda di concessione in uso - finalizzata alla dimostrazione del possesso dei requisiti d'accesso - al seguente indirizzo PEC: [certificata@pec.associazionecomunidelmoscato.it](mailto:certificata@pec.associazionecomunidelmoscato.it)
3. Alla domanda di adesione dovrà essere allegato il “Fascicolo di Richiesta Adesione” contenente tutti i documenti necessari di cui all'art. 1. Il “Fascicolo di Richiesta Adesione” viene fornito dall'Associazione a richiesta.
4. La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il termine comunicato dall'Associazione. L'Associazione si impegna a comunicare il suddetto termine entro il 31 gennaio di ogni anno sul proprio sito Internet (<https://www.associazionecomunidelmoscato.it/>).
5. L'azienda che presenta domanda di adesione sarà soggetta ad un sopralluogo in campo da parte di un tecnico specializzato che verificherà il rispetto dei requisiti richiesti dal Regolamento e ne darà comunicazione all'Associazione per la concessione d'uso del Marchio.
6. L'azienda che presenta domanda di adesione dovrà garantire la tracciabilità del vino prodotto. Anche detta tracciabilità potrà essere soggetta a verifica. Nel caso in cui detta tracciabilità non venga garantita o non sia possibile, l'Associazione ha diritto a negare la concessione d'uso del Marchio.

7. I costi per la verifica e/o per la certificazione potranno essere a carico dell'azienda che presenta domanda di adesione. È facoltà dell'Associazione costituire un fondo dedicato a mitigare o annullare detti costi.

8. L'Associazione potrà prevedere il versamento di una quota per l'uso del Marchio, che sarà corrisposta dall'azienda aderente.

### **Articolo 9 Durata dell'iscrizione all'Albo e Recesso**

1. Al persistere dei requisiti di cui all'Art. 1, l'iscrizione all'Albo ha durata illimitata, fatte salve:

- Operazioni di variazione da fascicolo aziendale (estirpo, reimpianto e sovrainnesto);  
oppure
- Variazioni di certificazioni ambientali (in riferimento a quanto definito all'art. 1 comma 5 lettera a) del presente regolamento)

2. In caso si verificano dette variazioni sarà necessaria la verifica il mantenimento di tutti i requisiti di cui al presente Regolamento.

3. L'azienda che intenda recedere dall'Albo deve inviare richiesta scritta all'Associazione al seguente indirizzo PEC: [certificata@pec.associazionecomunidelmoscato.it](mailto:certificata@pec.associazionecomunidelmoscato.it)

4. Il recesso ha efficacia immediata.

5. La richiesta di recesso non implica una cancellazione dei rapporti economici e finanziari attivi e passivi con l'Associazione.

### **Articolo 11 Riferimenti alla struttura di controllo**

1. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nell'albo dei produttori certificati, sono assoggettate al controllo da parte dell'Associazione, la quale potrà delegare l'attività a tecnici qualificati o ad Organismi di controllo e certificazione accreditati.

2. L'Associazione, o i soggetti da essa incaricati, potranno effettuare indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del Marchio e il rispetto del presente Regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dai soggetti autorizzati all'utilizzo del Marchio.

### **Articolo 12 Sanzioni**

1. Qualora siano riscontrate irregolarità nell'utilizzo del Marchio l'Associazione applicherà le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevano buona fede da parte dell'utilizzazione del marchio e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
- b. censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;

- c. revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.
- d. sanzioni amministrative pecuniarie (nel rispetto delle norme di legge).

### **Articolo 13 Controversie**

1. L'Associazione, nei limiti di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti degli utilizzatori del segno nei seguenti casi:

- a. per cause di nullità del Marchio;
- b. per cause di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
- c. per cause di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio.

2. Per qualsiasi controversia che possa sorgere o afferire al presente Regolamento, comprese quelle riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sua esistenza, validità, efficacia, interpretazione, incluse ma non limitate a qualsiasi richiesta di risarcimento danni anche a causa di violazione di legge o di atti illeciti è competente in via esclusiva il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di Impresa.